

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
(BOZZA)

Articolo 1
(Obbligo di formazione professionale continua)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 (comma 1 e seguenti) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, il presente regolamento disciplina le modalità di assolvimento dell'obbligo del continuo e costante aggiornamento professionale degli iscritti all'albo degli Ingegneri.

2. Il regolamento disciplina:

- a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione delle relative attività curate dagli ordini territoriali, dalle associazioni professionali e dai soggetti autorizzati;
- b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di formazione;
- c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

3. Al fine di garantire la qualità e l'efficienza delle prestazioni professionali, nell'interesse dell'utenza e della collettività, gli iscritti all'Albo hanno l'obbligo di mantenere e aggiornare la loro preparazione professionale, mediante la partecipazione alle attività di formazione continua previste dal presente regolamento.

4. Con l'espressione *formazione professionale continua* si intende l'insieme delle attività di accrescimento, approfondimento e aggiornamento delle conoscenze e delle competenze necessarie per l'esercizio della professione di ingegnere.

5. L'inosservanza del predetto obbligo costituisce illecito disciplinare.

Articolo 2
(Durata e contenuto dell'obbligo)

1. L'obbligo di formazione professionale continua riguarda tutti gli iscritti agli Ordini territoriali e decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo professionale (CFP).
3. Per esercitare la professione l'iscritto deve possedere una quantità minima di CFP pari a 30.
4. Si possono conseguire CFP:
 - a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;
 - b) con le attività formative indicate nel successivo art. 3, commi 1, 2 e 3;
 - c) con le attività formative connesse alle procedure per la certificazione delle competenze.
5. L'iscritto è libero di scegliere gli eventi e le attività formativi, che intende svolgere, tra quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 3.
6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP accreditabili è 150, con una deroga per i primi tre anni per gli iscritti di cui al punto 8, punto b).
7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale accreditato.
8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:
 - a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;
 - b) in caso di prima iscrizione ad un Albo, entro 2 anni dall'esame di abilitazione: 110 CFP;
 - c) in caso di prima iscrizione ad un albo dopo 2 anni dall'esame di abilitazione : 50 CFP.
9. L'iscritto deve in ogni caso acquisire almeno 5 CFP in attività formative sulla etica e deontologia professionale.
10. In caso di iscrizione ad un Albo dopo 4 anni dall'esame di abilitazione, l'iscritto per poter esercitare la professione deve possedere una quantità minima di almeno 60 CFP.
11. Agli ingegneri iscritti alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

Articolo 3 (Eventi e attività riconosciuti)

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua, sono riconosciuti CFP conseguiti con la partecipazione documentata agli eventi e/o con lo svolgimento effettivo delle attività validate ai sensi del seguente articolo 5, specificamente indicate all'allegato A al presente regolamento. Nell'allegato A è indicato anche il numero di crediti attribuibili alle diverse tipologie di eventi e attività.
2. Possono essere validate dal CNI gli eventi e le attività comprese nell'allegato A organizzati dagli Ordini Territoriali degli Ingegneri e da altre associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, ai sensi dell' art. 4, del D.P.R. n.137/2012.
3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, i corsi di aggiornamento professionale, ai fini del conseguimento della validazione di cui al successivo articolo 5, devono rispettare i seguenti requisiti minimi: obbligo di frequenza di un numero di ore proporzionato ai CFP riconosciuti dal corso; controllo effettivo sulla partecipazione degli iscritti; verifica finale di profitto.

Articolo 4 (Autorizzazione)

1. Le associazioni e gli enti, istituzioni od organismi pubblici e privati che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare eventi e attività formative devono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione.
2. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, l'autorizzazione all'organizzazione di eventi e attività ritenuti idonei ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua è concessa dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, in base alle caratteristiche specifiche e alla qualità dell'offerta formativa, nonché in base agli argomenti trattati.
3. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri indice, almeno una volta l'anno, un bando pubblico, pubblicato sul proprio sito internet, per consentire ai soggetti di cui al comma 1 di presentare domanda di autorizzazione all'organizzazione di eventi e attività finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua. Le associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati che intendono ottenere tale autorizzazione devono presentare al Consiglio nazionale degli Ingegneri un'apposita istanza recante tutte le informazioni richieste dal bando, corredate da idonea documentazione.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è tenuto a comunicare ai richiedenti, con provvedimento motivato, il rigetto dell'istanza per manifesta irricevibilità o per l'evidente mancanza dei requisiti previsti dal bando ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può richiedere ai

singoli soggetti istanti di fornire informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti nel termine stabilito dal Consiglio Nazionale determina l'immediato rigetto della domanda.

5. Le domande di autorizzazione che il Consiglio Nazionale ritiene meritevoli di accoglimento sono pubblicate sul sito internet del Consiglio Nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza e trasmesse senza indugio al Ministro della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1. Sulla base del parere rilasciato dal Ministro, il Consiglio Nazionale delibera in merito all'accoglimento delle domande di autorizzazione e ne pubblica l'elenco sul proprio sito internet. L'autorizzazione concessa ha validità triennale.

6. Il Consiglio nazionale degli Ingegneri può stipulare con le associazioni di ingegneri maggiormente rappresentative sul piano nazionale specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formativi promossi dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dai Consigli provinciali dell'Ordine.

7. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale la dimostrata capacità dei soggetti richiedenti di ottenere i finanziamenti all'uopo erogati dall'Unione Europea.

Articolo 5 **(Validazione di corsi, eventi ed attività)**

1. La validazione dei corsi, degli eventi e di attività ritenute idonee ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua è concessa in base alle caratteristiche specifiche e alla qualità dell'offerta formativa, nonché degli argomenti trattati, con delibere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

2. Gli ordini territoriali e gli enti, istituzioni od organismi pubblici e privati autorizzati ai sensi del precedente articolo 4 che intendono validare ottenere gli eventi e le attività formative da loro organizzati devono presentare apposita istanza al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, per consentire la valutazione delle caratteristiche dell'evento o dell'attività da realizzare in rapporto alle finalità del presente regolamento.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è tenuto a comunicare ai richiedenti, con provvedimento motivato, il rigetto dell'istanza per manifesta irricevibilità o per l'evidente mancanza dei requisiti previsti dal bando ai fini del rilascio della validazione. Nello stesso termine, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri può richiedere ai singoli soggetti istanti di fornire informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti nel termine stabilito dal Consiglio Nazionale determina l'immediato rigetto della domanda.

4. Le domande di validazione che il Consiglio Nazionale ritiene meritevoli di accoglimento sono pubblicate sul sito internet del Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

5. Attraverso la procedura di validazione sono attribuiti i CFP ad ogni evento o corso di formazione. I corsi e gli eventi non validati non consentono l'acquisizione di CFP ai fini dell'obbligo della formazione continua.

Articolo 6 (Esenzioni)

1. Sono motivo di esonero all'attività formativa, da parte degli Ordini Territoriali, i seguenti casi:

- a) maternità o paternità, per un anno;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile;
- c) raggiungimento del 65° anno di età;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore.

2. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare in corso, proporzionalmente alla durata dell'esonero di cui ai commi precedenti.

Articolo 7 (Compiti del Consiglio Nazionale)

1. Al Consiglio Nazionale spetta il controllo sull'offerta formativa promossa dagli Ordini Territoriali, da associazioni, enti, istituzioni od organismi pubblici e privati ai fini della validazione degli eventi e delle attività proposti.

2. Il Consiglio Nazionale cura il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte degli iscritti. Il Consiglio Nazionale cura inoltre la pubblicazione sul proprio sito internet dei vari eventi formativi per consentirne la più ampia diffusione.

3. Nelle attività di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo il Consiglio Nazionale può avvalersi degli organismi appositamente costituiti, quali il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Scuola di alta Formazione per l'Ingegneria.

Articolo 8
(Compiti dei Consigli territoriali)

I Consigli Territoriali vigilano sull'effettivo assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni. A tal fine, i Consigli sono tenuti a svolgere attività di controllo, anche a campione, sulle certificazioni possedute dagli iscritti .

Articolo 9
(Registrazione e certificazione)

1. La partecipazione a eventi e lo svolgimento di attività idonei all'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua, con l'attribuzione dei crediti formativi corrispondenti, saranno registrati dagli Ordini territoriali secondo modalità definite dal Consiglio Nazionale.
2. Le informazioni sull'assolvimento dell'obbligo di formazione sono pubbliche e annotate negli Albi territoriali e nell'Albo Unico Nazionale, con le modalità fissate dal Consiglio Nazionale.

Articolo 10
(Sanzioni)

1. Qualora, dall'esercizio dell'attività di controllo affidata ai Consigli territoriali a norma dell'art. 7 del presente regolamento, emerga che un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all'obbligo di formazione professionale continua, il Consiglio dell'Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a convocarlo e a definire, in tale occasione, un programma di eventi e attività formativi da portare a termine entro sei mesi dalla data di convocazione.
2. Qualora, entro il termine indicato al comma 1, il soggetto inadempiente non provveda al rispetto della decisione del Consiglio territoriale, esso è tenuto a deferirlo al Consiglio di disciplina per le conseguenziali azioni disciplinari.
3. Gli Ordini Territoriali sono tenuti a comunicare al Consiglio Nazionale l'avvio delle procedure di cui al comma 1 nonché i procedimenti disciplinari avuti e le conseguenti determinazioni da parte dei Consigli disciplinari, per l'annotazione sull'Albo Unico Nazionale.

Articolo 11
(Norme Transitorie)

1. Le norme del presente Regolamento sono obbligatorie per gli iscritti il primo gennaio dell'anno successivo alla pubblicazione del Regolamento sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. L'acquisizione dei crediti formativi da parte degli iscritti e l'organizzazione delle attività formative sono consentite dalla data di pubblicazione del regolamento sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

ALLEGATO A – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

	Descrizione	Massimo riconoscibile	Crediti attribuiti
Formazione percentuale min. 60%	Formazione frontale o a distanza autorizzata	La formazione frontale : pari a minimo il 50%	1 ora = 1 credito
	Frequenza corsi..... di master di primo e secondo livello ,dottorati di ricerca,...		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
Formazione continua legata alla attività professionale, libera professione, ...			4 CFP / anno
Docenze e studi	Docenza in corsi universitari		1 CFU = 1 CFP max 10 CFP annui non cumulabili con altre per docenze e studi
	Docenza in scuole superiori		1 A.S. = 4 CFP max 10 CFP annui non cumulabili c.s.
	Docenza in corsi di formazione accreditati		1 ora = 0.5 CFP max 10 CFP annui non cumulabili c.s.
Attività di studio / ordinistiche assimilabili a formazione	Pubblicazioni qualificate		max. 4 CFP / cad.
	Brevetti		max. 3 CFP / cad

	<p>Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria , gruppi di lavoro, commissioni dell'Ordine e di studio in Italia e all'estero.</p> <p>Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere</p>		<p>max 3 CFP / anno</p>
<p>Attività formative connesse alla Certificazione e delle competenze</p>			<p>max 15 CFP / anno</p>